

# Clausole statutarie di prelazione: quali le conseguenze in caso di inosservanza?

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 4 Novembre 2022

Il Legislatore prevede la facoltà di delimitare, o anche di escludere, attraverso apposite **clausole** inserite negli **statuti delle società**, la **libera circolazione delle azioni e delle partecipazioni sociali**, sia per atto tra vivi che per causa morte.

Il principio che subordina il trasferimento delle azioni al **mero gradimento degli organi sociali o di altri soci** è stato temperato dal contenuto dell'**art. 2355-bis, codice civile**, che **limita l'operatività delle clausole statutarie di prelazione**.

Si discute tra gli operatori del diritto se l'**inosservanza della clausola che intende ostacolare l'ingresso in società a soggetti non graditi**, possa essere **risolta mediante l'inserimento nello statuto di un diritto di riscatto esercitabile** ogniqualvolta venga violata la clausola prelazia.

## Trasferimento di azioni e quote societarie: patti parasociali e diritto di prelazione

Il trasferimento di una partecipazione sociale da parte di un socio ad altri soci, ovvero a terzi, può essere sottoposto a particolari **condizioni descritte nello statuto sociale** o disciplinate da [patti parasociali](#) che possono riconoscere a favore di tutti, o di alcuni soci, un **diritto di prelazione**.

Il legislatore civilistico, nel testo dell'**art. 2355 del codice civile**, individua i **limiti alla circolazione delle azioni** prevedendo che, nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può:

1. sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e



2. per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

Le determinazioni dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante.

Resta ferma la **possibilità per la società di acquistare azioni proprie in misura non eccedente i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 2537 codice civile).

Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2473-ter codice civile).

Tale disposizione si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento delle azioni a causa di morte, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Il principio che subordina il **trasferimento delle azioni al mero gradimento degli organi sociali o di altri soci** è temperato dal contenuto dell'art. 2355-bis, codice civile che, al comma 2, **limita l'operatività delle clausole statutarie di prelazione**.

E difatti, quando le stesse subordi

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento